

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2369

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, BAMBI, CARLOTTO, URSO SALVATORE,  
ZUECH, ZAMBON, TANTALO, STELLA, CAVIGLIASSO  
PAOLA, ANDREONI, CAMPAGNOLI, PUCCI, SAVINO,  
PELLIZZARI, PISONI, ZARRO, RENDE**

*Presentata il 28 luglio 1978*

Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come per la legge 9 febbraio 1963, n. 59, sia concesso ai produttori agricoli, singoli od associati, di vendere direttamente i prodotti del proprio fondo senza il possesso della licenza di commercio (di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426) in base alla semplice autorizzazione del sindaco, rispettate le condizioni poste dalla medesima legge n. 59 del 1963.

Tali agevolazioni sono state estese anche alla vendita ambulante dalla legge 3 febbraio 1978, n. 22, a beneficio dei produttori agricoli coltivatori diretti, al fine di dare concreta attuazione al disposto

dell'articolo 2135 del codice civile, che considera esercizio d'impresa agricola anche l'alienazione diretta dei prodotti del proprio fondo da parte dell'imprenditore agricolo, e di favorire ulteriormente l'incontro tra produttori e consumatori onde eliminare l'intermediazione non necessaria e parassitaria.

Ciononostante alcune amministrazioni comunali, circa il tempo utile alla vendita, restringono, il significato della dizione « giorni di fiera o di mercato » contenuta nell'articolo 4 della legge n. 59 citata, e concedono autorizzazioni limitate a pochi e sporadici giorni.

Se questo fosse il vero senso della legge n. 59 citata (e successive modificazioni) si sarebbero offerte agli interessati facoltà e diritti in concreto non esercitabili. Si pensi alla gran massa di prodotti facilmente deperibili ed alla pressoché nulla utilità di una normativa interpretata nel senso indicato, ossia possibilità di vendita solo nei giorni di fiera o di mercato, fiera, o mercato, che nella maggioranza dei comuni si tiene un solo giorno alla settimana. In alcuni comuni, anzi, non ci sono né fiere, né mercati, almeno nell'accezione comune della parola, come, ad esempio, nelle grandi città. Non solo, ma fiere e mercati di alcune zone non prevedono, quando ci sono, settori riservati alla vendita di derrate alimentari.

Per le carni ed il latte, poi, il disagio risulterebbe così grave che una legge in tal modo applicata priverebbe di credibilità non solo l'interprete, ma anche e soprattutto il legislatore.

Per altro, che una simile interpretazione non sia sostenibile è ulteriormente dimostrato dall'approvazione della legge n. 22 del 1978 (sopra citata) che, nell'estendere l'applicabilità della legge n. 59 del 1963 alla vendita ambulante dei prodotti del proprio fondo da parte del produttore agricolo coltivatore diretto, ha voluto evidentemente offrire al medesimo ulteriori agevolazioni, non limitarle, come al contrario accadrebbe a danno dell'ambulante produttore coltivatore (che in ogni tempo già poteva vendere i propri prodotti agricoli ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327, ora abrogata) se l'interpretazione restrittiva dell'articolo 4 prendesse corpo.

Sembra, pertanto, necessario, per ovviare al sorgere di ulteriori difficoltà operative (a carico degli interessati produttori coltivatori e dei consumatori) che al presente rischiano di paralizzare completamente l'applicazione dell'intera legge n. 59 del 1963, qualunque sia la forma prescelta (in sede stabile o ambulante) della vendita, approvare la modifica proposta dall'articolo 4 della legge n. 59 citata.

È, altresì, impellente risolvere, nella stessa sede, l'altro grave problema sulla efficacia della autorizzazione rilasciata dal sindaco, che la legge n. 477 del 1964 ha già risolto in senso favorevole, con una interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 59 predetta, ma che alcune amministrazioni comunali, con l'addurre motivi interpretativi, ancora disattendono, domandando, ad esempio, all'ambulante produttore tante autorizzazioni per quanti sono i comuni attraversati.

Siccome con l'autorizzazione il sindaco deve solo accertare l'esistenza di condizioni oggettive e soggettive, valutabili concretamente solo là dove è ubicata l'azienda e viene esercitata l'impresa, nel coinvolgere in questo accertamento il sindaco di quel luogo, ci sembra opportuno riconoscere al medesimo la sua esclusiva competenza, confermando l'efficacia di tale accertamento su tutto il territorio nazionale.

Onorevoli colleghi, per le considerazioni che precedono, intese ad illustrare le ragioni operative della nostra proposta di legge, confidiamo che essa possa essere accolta con favore ed approvata sollecitamente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco del comune in cui è ubicata l'azienda rilascia la relativa autorizzazione che dovrà indicare i prodotti che si intendono vendere, la forma ambulante o in sede stabile, i luoghi della vendita prescelti dal richiedente nonché il tempo permanente o meno in cui lo stesso intende effettuarla, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

L'autorizzazione del sindaco di cui al precedente comma è valida ed esplica effetto in tutto il territorio della Repubblica.